



XXXIV Congresso Nazionale Forense ulteriore sessione

Roma 15-16 dicembre 2023

Tema: *Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali*

#### MOZIONE CONGRESSUALE

##### Procedimento disciplinare semplificazione

La presente mozione è volta a rendere il Consiglio Distrettuale di Disciplina organo maggiormente efficiente operando due modifiche che riguardano l'aspetto compositivo e l'aspetto procedurale. Le modifiche che si vanno a proporre non mutano lo spirito con cui sono stati voluti i CDD ma vogliono apportare alcuni "aggiustamenti" che paiono rendersi necessari dopo dieci anni dalla loro istituzione.

##### **Il primo aspetto riguarda la costituzione delle sezioni.**

La Legge Professionale Forense n. 247 del 2012, all'art. 50, comma III (Consigli Distrettuali di Disciplina) prevede: *"Il Consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere"*.

L'intervento novativo è nel senso di modificare la prima parte dell'art. 50, co. III portando la composizione delle sezioni a tre titolari e due supplenti; la formulazione

quindi di tale articolo novato è “*Il Consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da **tre titolari e da due supplenti**. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere*”.

Questa modifica offre la possibilità di formare più sezioni (in modo anche più semplice) e quindi di trattare un maggior numero di fascicoli. La riduzione da cinque a tre membri titolari e a due i supplenti era stata anche portata dallo stesso CNF all’attenzione dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

**Il secondo aspetto riguarda la fase procedurale cosiddetta pre-procedimentale.**

L’art. 58, co. II° L.P. 247/2012 prevede “*Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l’archiviazione e, in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell’incolpato; il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1*”.

L’aspetto qui rilevante è la comunicazione che il consigliere istruttore deve fare all’incolpato invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni.

Ebbene la possibilità per l’attinto da un esposto di fornire le proprie deduzioni è già prevista da un articolo precedente che è l’art. 50, co. IV sempre della Legge Professionale il quale recita: “*Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni*”.

Dal raffronto delle due norme emerge come l’incolpato possa presentare due memorie aventi la stessa funzione rendendo così quella prevista dall’art. 58 un “doppione” della prima. Doppione che comunque ai fini procedurali “costa” tempo e energie

amministrative. Il diritto di difesa rimane intatto potendo con la prima memoria indicare eventuali attività istruttorie. L'indicazione prevista dall'art. 58 di fornire "ogni elemento utile" all'incolpato è una falsa sirena poiché il consigliere istruttore al momento dell'invio della raccomandata con l'invito a presentare la memoria non è in possesso di alcuna informazione nuova rispetto a quelle già comunicate dal COA e consistente nell'esposto. Infatti come si ricava dallo stesso art. 58 L.P. l'eventuale attività istruttoria (e quindi nuova) avviene dopo il decorso dei trenta giorni.

L'abolizione di tale seconda memoria renderebbe più snella la procedura, permetterebbe al consigliere istruttore di iniziare immediatamente la propria attività senza attendere i trenta giorni con una ricaduta quindi positiva anche in termini prescrizionali.

La modifica porta alla seguente nuova formulazione dell'art. 58 L.P.: *“Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione e, in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato; il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1”*.



Ordine Avvocati Asti



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

